

Comune di Udine



Regolamento per l' armamento del
Corpo di Polizia Locale

COMUNE DI UDINE
REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

CAPO I° GENERALITÀ' NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 Disposizioni Generali
- Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 Numero delle armi e munizioni in dotazione
- Art. 3 bis Sperimentazione armi comuni ad impulsi elettrici

CAPO II° MODALITÀ' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 4 Servizi svolti con armi
- Art. 5 Assegnazione dell'arma
- Art. 6 Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 8 Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 9 Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale in seguito a flagranza di illecito

CAPO III° TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 10 Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 11 Doveri dell'assegnatario
- Art. 11 bis Prescrizioni per la sicurezza
- Art. 12 Custodia delle armi non assegnate e di riserva
- Art. 13 Doveri del consegnatario e dei sub-consegnatari delle armi

CAPO IV° ADDESTRAMENTO

- Art. 14 Addestramento al tiro

CAPO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 15 Norme integrative
- Art. 16 Entrata in vigore

CAPO I°
GENERALITÀ- NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Disposizioni Generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04 Marzo 1987, n. 145 l'armamento del Corpo di Polizia Locale di Udine per le finalità di cui alla legge 7 Marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti del Corpo di Polizia Locale di Udine, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per difesa personale e per l'impiego legittimato dalla vigente normativa, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9x21 mm., sia per il personale maschile sia per quello femminile.

2. Il Corpo di Polizia Locale di Udine è dotato altresì di sciabola per i servizi di cui all'art. 3, comma 2.

3. Il Corpo di Polizia Locale di Udine è dotato, quale dotazione di reparto, di pistole ad impulsi elettrici da impiegare a rotazione nei servizi di Pronto intervento e controllo del territorio.

Art. 3 Numero delle armi e munizioni in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma 1, e delle relative munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Udine, è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Udine, ed è pari al numero degli appartenenti al Corpo con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma come dotazione di riserva. Per il numero complessivo delle munizioni si applicano gli stessi principi previsti al periodo precedente, tenendo conto che la dotazione di munizioni assegnata ad ogni arma è pari a nr. 30 (trenta) cartucce.

1 bis. Analogamente, il numero delle armi ad impulsi elettrici di cui all'art. 2, comma 3, è fissato con provvedimento del Sindaco.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente viene individuato il numero complessivo delle sciabole. Le stesse potranno essere utilizzate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Udine in occasione di Cerimonie, Feste o Funzioni Pubbliche.

3. Il Sindaco denuncia alla locale Questura, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., le armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Udine.

Art 3 bis Sperimentazione armi comuni ad impulsi elettrici

1. In applicazioni delle previsioni dell'art. 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il Corpo della Polizia Locale di Udine è autorizzato a dotare, in via sperimentale e per sei mesi, due operatori per turno di servizio, aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di un'arma comune ad impulsi elettrici.

2. Le armi comuni ad impulsi elettrici costituiscono dotazione di reparto.

3. Al termine della sperimentazione il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, valuterà l'adozione in via definitiva della pistola ad impulsi elettrici definendone numero e modalità d'utilizzo.

CAPO II° MODALITÀ' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza del Comune di Udine, il personale del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolge con l'arma in dotazione tutti i servizi esterni in relazione alle funzioni di istituto ed a quelle specifiche attribuite dall'art. 5 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il servizio di addetto alla centrale operativa e tutti i servizi esterni svolti nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00 devono essere espletati con l'arma in dotazione.

3. Gli operatori di Polizia Locale di prima nomina e quelli assunti con procedura di mobilità esterna, nelle more dell'assegnazione dell'arma d'ordinanza, nonché gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Udine, ai quali l'arma sia stata sospesa o revocata, possono svolgere tutti i servizi di istituto previsti dalla L. 07 marzo 1986, n. 65 tranne:

- servizi di pronto intervento;
- tutti i servizi esterni svolti nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00;
- il servizio di addetto alla centrale operativa in orario serale (h. 19.30 - 01.30) e notturno (h. 01.30-07.30).

4. Tutti i servizi di rappresentanza (anche relativi a scorta Gonfalone) e di Guardia d'Onore, in occasione di Cerimonie, Feste o Funzioni Pubbliche, devono essere espletati senza l'arma in dotazione.

5. I servizi prestati in abiti borghesi sono svolti con o senza l'arma assegnata su disposizione del Comandante del Corpo, ad eccezione del personale distaccato presso la sezione di P.G. della Procura della Repubblica che sono autorizzati a portare l'arma in via permanente ed in maniera occultata anche al di fuori del territorio di appartenenza del Comune di Udine per attività di indagine delegate.

Art. 5 Assegnazione dell'arma

1. L'arma dotata di due caricatori e delle relative munizioni (15 per caricatore per un totale di 30 munizioni), è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti del Corpo di Polizia Locale di Udine, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

2. L'assegnazione dell'arma viene disposta previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, da effettuarsi a cura del medico competente che, se del caso, può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari o di professionisti esterni. Lo stesso accertamento verrà effettuato con cadenza quinquennale, salvo l'insorgere di eventuali problematiche di carattere psico-fisico ed attitudinale emerse prima della suddetta scadenza ed accertate da medico competente, su proposta del Comandante del Corpo.

3. Oltre all'accertamento di cui al comma precedente, la prima assegnazione dell'arma viene disposta previo superamento di un corso di corretto maneggio ed uso delle armi da effettuarsi presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale.

4. Del provvedimento di assegnazione e del numero di matricola dell'arma assegnata viene fatta annotazione nella tessera personale di riconoscimento.

Art. 6 Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma assegnata, con caricatore pieno, innestato e senza colpo in canna, deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, unitamente ad un caricatore di riserva. Ogni caricatore non può contenere più di 15 (quindici) cartucce.

2. Per i servizi prestati in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.

3. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate ed inoltre non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati al di fuori del territorio di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale di Udine, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima anche al di fuori del territorio di competenza, per compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8 Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia prestato con l'arma in dotazione.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente il numero degli addetti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio di appartenenza, il tipo di servizio in cui saranno impiegati e la durata presumibile della missione.

Art. 9 Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale in seguito a flagranza di illecito

1. Il porto dell'arma è consentito al di fuori del territorio di appartenenza nei casi di

flagranza dell'illecito, allorché la consumazione dello stesso abbia avuto inizio nel territorio di competenza.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10 Prelevamento e versamento dell'arma

1. A seguito del provvedimento di assegnazione l'arma ed il relativo munizionamento sono consegnati all'assegnatario dal consegnatario o dai sub-consegnatari, i quali provvedono all'annotazione sul registro all'uopo predisposto.

2. L'assegnazione dell'arma deve essere revocata o sospesa con provvedimento del Sindaco e conseguentemente l'arma ed il relativo munizionamento devono essere consegnati al consegnatario o ai sub-consegnatari nelle seguenti ipotesi:

- quando siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- quando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro;
- in tutti gli altri casi, non previsti nei punti precedenti, in cui la revoca o la sospensione sia disposta con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 11 Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario dell'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione ordinaria e la sua pulizia;
- segnalare immediatamente al consegnatario o ai sub-consegnatari ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- fare immediata denuncia in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma, di parte di essa e delle munizioni alla locale Questura, consegnando copia della denuncia vidimata al Comando di appartenenza;
- segnalare al Comando di appartenenza la modifica dell'indirizzo di residenza da annotarsi sul libretto di tiro e sul decreto di assegnazione.

1 bis L'assegnatario dell'arma deve altresì:

- ***astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;***
- ***mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio e con la sicura inserita fintanto la situazione operativa non lo richieda, evitando di tenere armi***

- cariche negli uffici;*
- *nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci e dei tossicodipendenti;*
 - *non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;*
 - *astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;*
 - *attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;*
- *astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili.*

2. In tutti i casi di utilizzo in servizio e per qualsiasi motivo dell'arma, è fatto obbligo di inoltrare immediatamente rapporto scritto al Comandante, specificando il motivo dell'uso ed il numero dei colpi sparati.

Art. 11 bis Prescrizioni per la sicurezza

1. Le armi devono essere prelevate e versate in armeria sempre scariche, prive cioè di proiettile nella camera di scoppio e in sicura, e prive di munizioni nel caricatore.

2. Le armi vanno scaricate in luogo isolato appositamente predisposto e dotato di apposito dispositivo di sicurezza per il carico e lo scarico delle armi corte collaudato dal Banco Nazionale per le Armi da Fuoco di Gardone Val Trompia (BS).

3. La pulizia delle armi deve avvenire in luogo appropriato, isolato e diverso dai locali dell'armeria.

4. Ai fini della sicurezza è necessario che l'assegnatario e il Consegnatario o sub-Consegnatario considerino l'arma sempre carica fino a quando non abbiano personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica.

5. Nel maneggiare l'arma al momento del versamento e del prelevamento dall'armeria l'assegnatario deve tenere sempre il dito fuori dal grilletto.

6. All'interno dell'armeria, nel locale antistante, nel luogo isolato predisposto per lo scarico delle armi e nel luogo destinato alla pulizia delle armi devono essere affisse, in modo ben visibile e facilmente leggibile, le prescrizioni di sicurezza contenute nei commi precedenti ed ogni altra ritenuta opportuna dal Comandante.

7. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente, ogni 5 anni e, comunque, ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore.

8. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramenti, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento; in caso contrario devono essere smaltite nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 12 Custodia delle armi non assegnate e di riserva

1. Le armi non assegnate, quelle di riserva e le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Udine sono custodite in armadi metallici corazzati, collocati presso l'armeria del Comando adeguatamente protetta. ***La porta d'ingresso, gli armadi blindati per la custodia delle armi e quelli per la custodia delle munizioni collocati all'interno dell'armeria sono costantemente monitorati da telecamera che trasmette le immagini alla Sala Operativa del Corpo di Polizia Locale.***

2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Comandante del Corpo ed in caso di sua assenza o di impedimento dai sub-consegnatari, nominati con provvedimento del Sindaco.

3. Con cadenza quinquennale è prevista una manutenzione straordinaria delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Udine, eseguita da personale qualificato che ne certifichi l'idoneità tecnica e la sicurezza di impiego. Il quinquennio decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 Doveri del consegnatario e dei sub-consegnatari delle armi

1. Delle armi assegnate ma per qualsivoglia motivo restituite, delle armi sospese e revocate e delle armi di riserva, oltre che del relativo munizionamento, il consegnatario ed i sub-consegnatari curano con la massima diligenza la custodia e la tenuta dei registri.

2. Il Consegnatario ed i sub-Consegnatari curano con la massima diligenza:

- ***la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria;***
- ***la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione relativi all'armeria a cui è preposto;***
- ***la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso all'armeria a cui è preposto nonché le relative chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni;***
- ***la effettuazione dei controlli periodici;***
- ***la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.***

CAPO IV° ADDESTRAMENTO

Art. 14 Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Udine, assegnatari dell'arma in via continuativa, effettuano ogni anno almeno due corsi di addestramento al tiro statico presso un poligono abilitato. Inoltre il Comandante del Corpo può decidere di sottoporre solo un'aliquota determinata del personale del Corpo ad un corso di tiro operativo da effettuarsi in un poligono istituito a norma di legge.

2. Qualora il poligono di tiro non abbia sede nel territorio del Comune di Udine, il personale del Corpo di Polizia Locale di Udine, munito della tessera di riconoscimento, comandato ad effettuare le esercitazioni di tiro mediante disposizione di servizio, è autorizzato a portare l'arma assegnata nel/i giorno/i stabilito/i, fino alla sede del poligono e viceversa. Tale disposizione di servizio è comunicata al Prefetto almeno sette giorni prima.

3. Il munizionamento per [l'addestramento del personale del Corpo di Polizia Locale di Udine è custodito presso l'armeria del Comando. Lo stesso sarà integrato di volta in volta quando necessario.

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Norme integrative

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera giuntale nr. 446/49514 del 04/05/1999 **e novellato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 21.01.2019.**

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge 07 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 e della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i., nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

3. La sperimentazione delle armi ad impulsi elettrici, secondo le linee guida predisposte dal Comandante nonché secondo ogni altra indicazione derivante dall'accordo sancito in Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avrà inizio alla conclusione del periodo formativo del personale interessato e sarà formalmente comunicata al Sindaco e al Prefetto.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, così come modificato, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e viene comunicato al Prefetto di Udine ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.

